

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. **66** DEL **6 GIUGNO 2012**
COMPOSTO DA N. 6 PAGINE

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO CON SEDE IN
OMEGNA - VIA MAZZINI 117
E
IL PRESIDIO RESIDENZIALE VILLA IRIS II S.r.l. CON SEDE LEGALE A TORINO
PIAZZA GOZZANO N. 1 PER L'INSERIMENTO DI PAZIENTI PSICHIATRICI**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna, di seguito denominata semplicemente ASL (P.IVA. 00634880033) qui rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dr. Giorgio Farina domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Omegna via Mazzini n. 117

E


Il Presidio Residenziale Villa Iris II, di seguito denominato semplicemente Presidio (Codice Fiscale e Partita IVA 05389380014) nella persona del legale rappresentante Comm. Camerlengo Pietro domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino Piazza Gozzano n. 1

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'ASL convenziona il Presidio avente sede operativa in frazione Carbignano - Verrua Savoia (TO), struttura residenziale, finalizzata all'accoglienza anche di pazienti affetti da patologia psichiatrica che necessitano di assistenza protetta, regolarmente autorizzata al funzionamento, ai sensi delle Leggi Regionali vigenti, come R.S.A. per n. 50 posti letto con determinazione regionale n. 78 del 6.11.97.

Il Presidio accetta il convenzionamento per i pazienti ivi inseriti e si impegna ad ospitare altri utenti dei Servizi Psichiatrici dell'ASL qualora abbia posti disponibili.



ART. 2 – CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Il Presidio si impegna a fornire agli ospiti le prestazioni dovute nel rispetto delle Leggi vigenti e secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

L'attuazione degli interventi terapeutico riabilitativi si ispira ai principi definiti nella legislazione regionale in materia di salute mentale ed il Presidio, in accordo con l'ASL, opererà in tale direzione.

ART. 3 – RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL PRESIDIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Per l'esercizio dell'attività, oggetto della presente convenzione, il Presidio mette a disposizione:

1. l'immobile sito in frazione Carbignano-Verrua Savoia con tutte le attrezzature e gli arredi all'uopo esistenti;
2. il personale addetto, suddiviso per figure professionali, in numero adeguato a garantire gli standard assistenziali previsti dalla normativa in materia per la tipologia autorizzata.

ART. 4 – IMPEGNI DI ENTRAMBI I CONTRAENTI

L'ASL dovrà, per ogni persona inserita, svolgere gli adempimenti preliminari necessari ad accertare che le caratteristiche del Presidio rispondano alle esigenze dell'utente e alle finalità individuate dal progetto terapeutico riabilitativo.

L'ASL si impegna verso il Presidio a:

- effettuare tutti gli adempimenti burocratici necessari affinché l'inserimento del paziente sia preso in carico dall'ASL stessa fin dal primo giorno di ricovero effettivo;
- individuare il personale sanitario e infermieristico di riferimento per ogni singolo paziente inserito al fine di garantire il mantenimento della continuità terapeutica;
- garantire la partecipazione del sopraindicato personale agli incontri periodici che verranno concordati con gli operatori del Presidio in fase di predisposizione e verifica del progetto terapeutico;
- mantenere i contatti con i familiari e/o le persone significative per l'utente;
- garantire la possibilità per il Presidio di utilizzare le strutture ospedaliere (S.P.D.C.) del Servizio inviante in occasione di eventuali episodi di scompenso clinico acuto, tenendo conto in prima istanza della possibilità di ricoverare il paziente temporaneamente presso il SPDC competente per territorio;
- assicurare la necessaria assistenza e consulenza specialistica, verificando a cadenza periodica, con l'equipe del Presidio, la conduzione e l'aggiornamento del programma riabilitativo per ogni utente.

Il Presidio si impegna verso l'ASL a:

- collocare gli ospiti di cui alla presente convenzione in camere di norma a 1 o 2 – 3 letti;
- garantire una adeguata e globale assistenza tutelare nell'arco delle 24 ore promuovendo, nel contempo, la capacità di autonomia di ogni ospite mediante il personale di cui all'art. 3;
- garantire una adeguata assistenza sanitaria in accordo con i servizi dell'Azienda Sanitaria di riferimento territoriale del Presidio;



- rispettare i diritti e la libertà di ogni ospite in relazione alla riservatezza personale, alla libertà di movimento ed alla libertà religiosa favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno del Presidio;
- attuare le indicazioni terapeutico – assistenziali contenute nel progetto utente elaborato dall'equipe psichiatrica dell'ASL, in accordo con il soggetto ed i familiari, e a consentire agli operatori dell'ASL ed ai familiari libero accesso alla struttura;
- garantire copertura assicurativa agli ospiti per infortuni e R.C. per danni causati dai soggetti ospiti in comunità ad altri ospiti, agli operatori, a terzi ed alle cose;
- tenere regolarmente le cartelle cliniche individuali di ogni ospite;
- segnalare agli operatori di riferimento dell'ASL ogni episodio o avvenimento che richieda una modifica del progetto attivato e concordato, e segnalare tempestivamente al responsabile clinico eventuali difficoltà di gestione, onde poter valutare congiuntamente i necessari provvedimenti;

ART. 5 – PRESTAZIONI

Le attività organizzate all'interno del Presidio dovranno essere funzionali a fornire risposte adeguate ai bisogni dei soggetti, particolare attenzione dovrà essere focalizzata sulla metodologia del lavoro riabilitativo e sullo stile di intervento, sia a livello di gruppo sia individuale.

Il Presidio si impegna a garantire un servizio mirato e qualificato in relazione al paziente ed al progetto concordato.

Il Presidio non fornisce prestazioni di medicina generale territoriale o specialistica né ospedaliera; per esse si avvale a favore degli ospiti delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale gestite direttamente o con questo convenzionate, con le modalità previste dalla normativa in vigore.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI OSPITI


L'ASL rilascerà le impegnative per gli utenti per i quali proporrà il ricovero, impegnandosi ad emetterle con validità dal giorno di effettivo inserimento, previa adempimenti istruttori effettuati dalle proprie equipe psichiatriche proponenti per quanto attiene la necessità terapeutica e la sussistenza dei requisiti essenziali previsti dalla normativa vigente.

L'inserimento presso il Presidio sarà autorizzato, formalmente, dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

ART. 7 – COMUNICAZIONI ALL'ASL

Il Presidio comunicherà immediatamente all'ASL via fax, e successivamente in originale:

- a) la data di ammissione dell'assistito;
- b) le assenze per motivi diversi da quelli di cui al successivo punto c);
- c) la data di ricovero presso ospedali o altri centri di diagnosi e cura, qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito debba essere ricoverato;
- d) la data di rientro in struttura;
- e) la data di decesso dell'assistito;
- f) la data di dimissione;



Qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito debba essere ricoverato presso ospedali o altri centri di diagnosi e cura, sarà compito del Presidio mettersi in contatto con il medico curante o, in caso d'urgenza, con il Presidio ospedaliero di riferimento.

Del ricovero il Presidio darà comunicazione tempestiva all'ASL, tramite fax, alla segreteria del DSM.

ART. 8 – ASSENZE - ALLONTANAMENTI – DIMISSIONI DELL'ASSISTITO

In caso di assenze temporanee non programmate dall'assistito, l'ASL riconosce al Presidio la retta ridotta del 50%, a decorrere dalla data di inizio dell'assenza, per un periodo massimo di sette giorni consecutivi; dopo tale periodo l'utente sarà considerato dimesso.

Per le assenze programmate (ricoveri, permessi in famiglia, attività risocializzanti) l'ASL riconosce al Presidio la retta decurtata del 70% a decorrere dal primo giorno di assenza, per un periodo massimo di trenta giorni consecutivi; dopo tale periodo l'utente sarà considerato dimesso.

Resta inteso che il "fermo posto letto" è una facoltà dell'ASL e che questa, può comunque decidere di interromperlo, perdendo in questo caso il diritto al mantenimento del posto stesso.

Qualora l'assistito non possa essere ulteriormente ospitato presso il Presidio questo dovrà darne preavviso motivato della dimissione, con anticipo di gg 15, all'ASL, per il tramite del DSM, via fax e successivamente in originale.

ART. 9 – RETTA

La retta è da intendersi come costo unitario della prestazione ovvero giorno di degenza ed il suo importo si rivaluta normalmente in base al Tasso d'Inflazione programmato annuale.

L'entità della retta è pari a € 97,35 giornalieri così distinti:

- € 53,09 quota sanitaria

€ 44,26 quota alberghiera.

Sono escluse dalla stessa e sono a carico dell'assistito, per quanto non previsto dalla vigente normativa a carico del Servizio Sanitario:

1. le spese farmaceutiche (eventuali ticket, farmaci non mutuabili);
2. le spese di trasporto da e per il Presidio;
3. le spese strettamente personali (abbigliamento, sigarette, etc.);
4. le spese per eventuale assistenza al di fuori del Presidio.
5. le spese di lavanderia

Il Presidio non potrà richiedere all'assistito il pagamento di nessuna prestazione aggiuntiva a quelle sopracitate.

La retta decorre dal giorno di ammissione e comprende quello di dimissione/decesso.

L'ASL pagherà la retta in base ai giorni di effettivo utilizzo del Presidio, compresi i giorni di assenza degli ospiti che saranno pagati nella proporzione prevista all'art. 8; nulla sarà dovuto in caso di dimissione del paziente e di chiusura del posto letto.

L'importo dell'eventuale contributo retta è determinato dall'ASL valutate le specifiche esigenze personali. Il contributo sarà riscosso dal Presidio che rilascerà all'ospite regolare ricevuta fiscale.

Il pagamento delle rette da parte dell'ASL verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

Nella fattura dovrà essere indicato il nominativo degli ospiti e precisato il periodo di permanenza.

ART. 10 – DECESSO DELL'OSPITE

In caso di decesso dell'ospite, le spese funerarie sono a carico dei familiari o, ai sensi della normativa vigente, del Comune dove insiste il Presidio.

ART. 11 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'ASL può in ogni momento, esercitare attività di controllo sullo svolgimento delle prestazioni al fine di accertare l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.

ART. 12 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata annuale dal 01.05.2012 al 30.04.2013.

ART. 13 – INADEMPIENZE - RECESSO

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per il relativo l'adempimento.

Trascorso inutilmente il termine previsto, l'ASL ha la facoltà di trattenere una parte della retta di importo pari al 30% di quanto dovuto per il periodo contestato e riferito a ciascun soggetto cui l'adempimento si riferisce.

Qualora però, l'ASL riscontri nei servizi forniti dal Presidio condizioni non risolvibili, che impediscano lo svolgimento delle attività da essa affidate, può risolvere anticipatamente la presente convenzione con preavviso scritto di 30 giorni.

Per converso, in caso di persistente inosservanza da parte dell'ASL delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, il Presidio, con il preavviso di cui al comma precedente, può risolvere anticipatamente la convenzione con l'obbligo di rimborso da parte dell'ASL dei crediti già maturati, debitamente comprovati.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere durante e per l'esecuzione della presente convenzione, e che non possa essere risolta in via amministrativa, sarà sottoposta ad Collegio di tre Arbitri, il primo dei quali scelto dall'ASL, il secondo dal Presidio ed il terzo di comune accordo tra i due contraenti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.



ART. 15 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente la registrazione.

ART. 16 – REGIME FISCALE

Le prestazioni di cui alla presente convenzione sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR 26.10.72 n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Omegna.....

Per il Presidio
Il Legale Rappresentante
(Comm. Pietro Camerlengo)

Per l' ASL VCO
Il Direttore del DSM
(Dr. Giorgio Farina)

